

Codice A1103A

D.D. 10 dicembre 2024, n. 1553

**Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 634 COV2020).**



**ATTO DD 1553/A1103A/2024**

**DEL 10/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 634 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota del 07.12.2020, dalla Sezione Polizia stradale della Questura di Torino – Commissariato San Secondo a carico del signor *omissis* nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis* nei confronti del quale, con processo verbale n. 700015750136 del 07.04.2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in *omissis* nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento (*integrazione dell'ufficio scrivente*) al punto 25 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 6 aprile 2020 relativo al divieto di “*accesso a parchi, ville, aree gioco ed giardini pubblici*”.

Preso atto degli scritti difensivi trasmessi dal soggetto interessato a mezzo dei quali lo stesso evidenzia che il luogo in cui è avvenuto l'accertamento non rientra tra i parchi ed i giardini pubblici del Comune di Torino;

dato atto che l'Accertatore, in sede di contestazione, ha richiamato esclusivamente la normativa nazionale (generico divieto di accesso ai parchi, ville, giardini pubblici, ecc) e non il decreto presidenziale sopra riportato che, al punto 22 ricomprendeva sia il divieto di accesso ai parchi sia il divieto di attività motoria se non entro duecento metri dalla propria abitazione; condizione questa che se espressamente riportata avrebbe portato alla legittima contestazione della condotta (oltre al fatto che al successivo punto 23, per l'uscita con animale da compagnia, era disposto di rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio);

preso pertanto atto della carenza di elementi riportati nel verbale per una corretta contestazione e ritenuto, di conseguenza, non sussistenti i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

*determina*

## L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti